

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3454-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE VEDOVATO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

nella seduta del 28 settembre 1966

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966

Presentata alla Presidenza il 15 febbraio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Convenzione sottoposta al nostro esame per la sua ratifica ed esecuzione mira, come del resto appare dal suo stesso titolo, a salvaguardare un duplice ordine di interessi. Infatti, se da un lato, scaturisce dalla necessità di prevenire evasioni fiscali in materia di imposte di successione, tutelando un preciso interesse degli Stati, dall'altro vuole evitare una doppia imposizione, che rappresenta indiscutibilmente un eccessivo onere fiscale, qualora venga a gravare su di uno stesso asse ereditario.

I negoziati che precedettero la conclusione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bre-

tagna, firmata a Londra il 15 febbraio 1966, partirono dall'esame di uno schema tratto dall'analoga Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in vigore dal 1956. Per altro lo schema non fu pedissequamente ricalcato, ché, principalmente per iniziativa italiana, ad esso furono apportate sostanziali modifiche e completamenti, atti a rendere più chiara la materia e ad evitare, quanto più possibile, incertezze nell'applicazione delle norme.

Una analisi dettagliata dei singoli articoli della Convenzione sembra, proprio per questa acquisita chiarezza del testo e precisa re-

golamentazione dei singoli casi, pressoché superflua. L'esame si soffermerà, quindi, prevalentemente sugli articoli più significativi.

L'articolo I stabilisce l'oggetto della Convenzione, vale a dire l'imposta sull'asse ereditario globale applicata in Gran Bretagna e l'imposta di successione e l'imposta sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia. Precisa inoltre che la Convenzione verrà estesa ad ogni altra imposta analoga che fosse eventualmente introdotta negli Stati contraenti successivamente alla firma della Convenzione.

All'articolo II, mentre il punto 1) ha carattere di semplice precisazione del significato di alcuni termini usati nel contesto della Convenzione, il punto 2) riveste particolare importanza, perché detta i criteri in base ai quali si dovrà risolvere la determinazione del domicilio del *dei cuius*.

La semplicistica regola per la quale il domicilio del *de cuius* sarebbe determinato secondo « la legge vigente in quel territorio », non è sembrata all'Italia idonea ad evitare o risolvere eventuali conflitti, e pertanto è stato chiesto ed ottenuto che la disposizione stessa, sia pur valida come base, venisse integrata con altre regole specifiche che, in caso di conflitto, tengano conto della residenza permanente, dei più stretti vincoli personali ed economici (centro di interesse vitale), della dimora abituale ed anche della nazionalità del *de cuius*. Inoltre, nell'estrema eventualità che anche con questi elementi non sia possibile arrivare alla determinazione del domicilio, le autorità fiscali delle due Parti contraenti risolveranno la questione mediante mutuo accordo.

Gli articoli III, IV, V e VI sono tra loro intimamente legati, in quanto le disposizioni dell'uno fanno espresso riferimento a quelle degli altri. Infatti, l'articolo III, al punto 1) stabilisce che, nel caso di persona domiciliata all'atto del decesso in uno degli Stati contraenti, la determinazione del luogo in cui ciascun bene è situato, debba essere effettuata — sia ai fini della imposizione che a quelli dell'articolo V, che, infine, al credito da concedere secondo l'articolo VI — esclusivamente seguendo il dettato dell'articolo IV. I punti 2) e 3) sempre dell'articolo III precisano, l'uno, i casi di applicabilità del punto 1) indipendentemente dalle norme sulla localizzazione dei beni previste all'articolo IV; e, l'altro, il caso di inapplicabilità, qualora l'applicazione comportasse la tassazione di un bene che, altrimenti non sarebbe soggetto ad imposta.

L'articolo IV reca, suddivise in ben 13 punti, le norme in base alle quali debba determinarsi la localizzazione dei beni. Il principio ispiratore di tale norme è quello della *lex rei sitae*, che, come si sa, è stato accolto dalla vigente legislazione italiana in materia di imposte successorie.

L'articolo V stabilisce che nel computo dell'ammontare sul quale si deve calcolare l'imposta, si tenga conto e quindi si concedano le deduzioni ammesse dalle leggi dello Stato in cui l'imposta viene applicata. Stabilisce inoltre che una Parte contraente, nel determinare l'ammontare dell'imposta o dell'aliquota di essa, in relazione alla successione di persona domiciliata al momento del decesso nel territorio dell'altra Parte contraente, non debba tener conto della proprietà situata fuori del proprio territorio, salvo il caso che si tratti di « imposte applicate nel territorio di uno Stato contraente su proprietà che cadono sotto una disposizione regolata dalla legge di quest'ultimo ».

Ad evitare doppie imposizioni fiscali prevede il disposto dell'articolo VI, che dispone che uno Stato contraente, nell'applicare l'imposta su beni situati nell'altro Stato contraente, debba concedere sull'ammontare dell'imposta stessa un credito pari all'imposta applicata sui medesimi beni dall'altro Stato contraente.

I reclami per un credito o per un rimborso di imposta dovranno essere presentati — secondo il disposto dell'articolo VII — entro cinque anni dal decesso del *de cuius* o, se l'evento per cui l'imposta è pagabile si verifica in data posteriore al decesso, entro cinque anni da questa data.

Seguono, all'articolo VIII, disposizioni relative allo scambio di informazioni fra le autorità competenti delle Parti contraenti.

L'articolo IX prevede la possibilità di estensione della Convenzione ad ogni territorio per le cui relazioni internazionali è responsabile il Regno Unito, e le modalità per questa eventuale estensione.

I successivi articoli X, XI e XII contemplano l'applicazione, la ratifica, la durata e la denuncia della Convenzione.

La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e pertanto si ravvisa l'opportunità di una sollecita approvazione del disegno di legge in esame, per la quale la Commissione III si è espressa favorevolmente.

VEDOVATO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—
ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo XI della Convenzione stessa.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—
ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.